

Diario Quotidiano

A cura di Vincenzo D'Andò

LA RASSEGNA DI OGGI 19/02/2024

La newsletter
quotidiana in PDF
riservata agli Abbonati
di Commercialista
Telematico.com

<i>Riforma della giustizia civile: approvate delle disposizioni integrative e correttive</i>	2
<i>Le modalità di utilizzo dei dati fiscali trasmessi al Sistema TS pubblicate sulla G.U.</i>	3
<i>Pubblicati in G.U. criteri modalità e procedure per l'attuazione degli interventi finanziari a sostegno delle imprese del settore agricolo</i>	4
<i>Bonus psicologo: come chiedere il contributo per la psicoterapia effettuata nel 2023</i>	8
<i>Non sono ammissibili all'Art bonus i contributi a sostegno dell'attività della fondazione istante</i>	10
<i>Uso della prova digitale dell'origine per i prodotti del Brasile e gestione dei contingenti</i>	11
<i>Riaperti i termini fino al mese di marzo per chi non è riuscito a pagare le rate della rottamazione</i>	12
<i>Al credito d'imposta inesistente utilizzato si applica il termine lungo di otto anni</i>	13
<i>Il regime di IVA differita richiede necessariamente l'annotazione in fattura della relativa norma</i>	14
<i>INAIL: revisione Tabelle malattie professionali industria e agricoltura</i>	15

Riforma della giustizia civile: approvate delle disposizioni integrative e correttive

Al via le disposizioni integrative e correttive alla riforma della giustizia civile. Il **Consiglio dei ministri**, nella **seduta del 15 febbraio 2024**, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata.

Il testo apporta modifiche al Codice civile, al Codice di procedura civile, alle relative disposizioni di attuazione e ad alcune leggi speciali, con l'obiettivo di risolvere alcune difficoltà applicative e apportare le correzioni o integrazioni necessarie per garantire la piena efficacia della recente riforma.

Il provvedimento si inserisce nel quadro degli impegni assunti con il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ed è indirizzato alla semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile. Per questo, tra l'altro, si prosegue sulla strada della completa digitalizzazione del processo civile e dell'eliminazione di adempimenti od oneri a carico delle parti ormai superflui, con l'eliminazione delle disposizioni che prevedevano il deposito di atti presso la cancelleria, anche ai fini della loro notificazione, e la necessità, per l'avvocato, di eleggere domicilio in un comune situato nel circondario dell'ufficio giudiziario adito.

In particolare, viene eliminata la previsione che condizionava il **valore probatorio delle scritture contabili**, quale prova scritta del credito insoluto al fine di ottenere un decreto ingiuntivo, alla corretta esecuzione degli obblighi di bollatura e vidimazione: la nuova disposizione considera sufficiente che le scritture siano tenute, anche con strumenti informatici, conformemente alle prescrizioni di legge.

Tra le altre novità, quella che si riconosce, quale prova scritta, utilizzabile per chiedere il decreto ingiuntivo per il pagamento di crediti, quella delle **fatture elettroniche** trasmesse attraverso il Sistema di interscambio (SDI).

La fattura elettronica trasmessa mediante il SDI viene equiparata alla fattura cartacea annotata nelle scritture contabili.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

Le modalità di utilizzo dei dati fiscali trasmessi al Sistema TS pubblicate sulla G.U.

Con la pubblicazione sulla **Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2024**, dei due **decreti**, entrambi datati **1 febbraio 2024**, vengono esplicate le modalità con cui i dati delle fatture e dei corrispettivi trasmessi al Sistema TS potranno essere utilizzati dall'Amministrazione finanziaria.

Si tratta, in particolare, delle modalità di utilizzo dei **dati fiscali relativi ai corrispettivi trasmessi** al Sistema tessera sanitaria, nonché delle modalità di utilizzo dei **dati fiscali delle fatture trasmessi** al Sistema tessera sanitaria.

Viene previsto che tali informazioni possano essere utilizzate solo dalle pubbliche amministrazioni per l'applicazione delle disposizioni in materia tributaria e doganale, ovvero in forma aggregata per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata.

L'Agenzia delle Entrate acquisirà i dati fiscali dei corrispettivi e quelli delle fatture, ad eccezione del codice fiscale del cliente.

Le informazioni saranno impiegate, tra l'altro, per lo svolgimento delle attività di assistenza ai contribuenti, di elaborazione per attività di analisi del rischio, di controllo automatizzato e puntuale, nonché per le verifiche finalizzate all'erogazione di rimborsi fiscali; l'Agenzia terrà memorizzate le informazioni "fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento, ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

Pubblicati in G.U. criteri modalità e procedure per l'attuazione degli interventi finanziari a sostegno delle imprese del settore agricolo

Il Ministero dell'agricoltura ha pubblicato sulla **Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2024**, il decreto 29 dicembre 2023 recante criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi finanziari a sostegno delle imprese del settore agricolo e agroalimentare, effettuati dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA.

Beneficiari

Possono beneficiare degli interventi finanziari del neo decreto:

- le società di capitali, anche in forma cooperativa, che operano nella produzione agricola primaria, nella trasformazione di prodotti agricoli e nella commercializzazione di prodotti agricoli;
- le società di capitali, anche in forma cooperativa, che operano nella produzione di beni prodotti nell'ambito delle relative attività agricole;
- le società di capitali partecipate almeno al 51% da imprenditori agricoli, cooperative agricole a mutualità prevalente e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente, ovvero le cooperative i cui soci siano in maggioranza imprenditori agricoli, che operano nella distribuzione e nella logistica, anche su piattaforma informatica, dei prodotti agricoli compresi nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Agevolazioni concedibili e interventi ammissibili

Gli interventi finanziari a condizioni agevolate sono effettuati dall'ISMEA nella forma del finanziamento a tasso di interesse agevolato.

Il finanziamento agevolato può avere durata massima di quindici anni, di cui fino a un massimo di cinque anni di preammortamento e fino a un massimo di dieci anni di ammortamento, con rate semestrali posticipate a capitale costante. In ogni caso, il finanziamento agevolato non può essere erogato ad un tasso inferiore allo 0,50%.

Gli interventi ammissibili alle agevolazioni possono riguardare una o più unità produttive relative ad uno stesso soggetto beneficiario e comprendono le seguenti tipologie:

- a) investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria;
- b) investimenti per la trasformazione di prodotti agricoli e per la commercializzazione di prodotti agricoli;

- c) investimenti concernenti beni prodotti nell'ambito delle relative attività agricole, individuati ai sensi dell'art. 32, comma 2, lettera c), del TUIR;
- d) investimenti per la distribuzione e la logistica, anche su piattaforma informatica, di prodotti agricoli compresi nell'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Aiuti concedibili

L'importo dell'aiuto viene espresso in equivalente sovvenzione lordo e corrisponde al valore attualizzato del differenziale tra la quota di interessi al tasso di riferimento e la quota di interessi al tasso di interesse agevolato per la durata del piano di ammortamento del finanziamento agevolato. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione è rappresentato dal tasso di riferimento.

L'IVA non è ammissibile, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della disciplina su tale imposta.

L'aiuto può essere concesso esclusivamente dopo che il regime è stato istituito e dichiarato compatibile con il Trattato dalla Commissione europea.

Gli interventi devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni debitamente compilata.

Per gli investimenti connessi alla produzione agricola primaria, per la trasformazione di prodotti agricoli e per la commercializzazione di prodotti agricoli proposti da grandi imprese, che non soddisfano i criteri di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 2022/2472, la concessione dell'aiuto vien subordinata alla verifica preliminare dell'effetto di incentivazione e della credibilità dello scenario contro fattuale.

Istruttoria delle domande

Le domande di ammissione alle agevolazioni devono indicare il nome e le dimensioni dell'impresa, la descrizione e l'ubicazione del progetto, la data di inizio e di fine, l'elenco delle spese ammissibili e l'importo del finanziamento necessario per la realizzazione del progetto e devono essere presentate all'ISMEA.

Sulla base delle informazioni contenute nella domanda, l'ISMEA accerta la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dal presente decreto, nonché la sostenibilità finanziaria ed economica dell'iniziativa.

Nel caso in cui il soggetto beneficiario sia una grande impresa, l'ISMEA verifica la proporzionalità e l'effetto incentivante dell'aiuto, rispetto alla situazione in assenza di aiuti. Al fine di dimostrare l'effetto incentivante, le grandi imprese beneficiarie devono descrivere nella domanda di aiuto la situazione in assenza di aiuti, indicare quale situazione

viene indicata come scenario controfattuale o progetto o attività alternativi e fornire documenti giustificativi a sostegno dello scenario controfattuale descritto nella domanda. L'ISMEA verifica la credibilità dello scenario controfattuale per confermare che l'aiuto produca l'effetto di incentivazione richiesto. In caso di aiuti agli investimenti soggetti a notifica individuale, quando non è noto uno specifico scenario controfattuale, l'effetto di incentivazione può essere altresì dimostrato in presenza di un deficit di finanziamento, vale a dire quando i costi di investimento superano il valore attuale netto (VAN) degli utili di esercizio attesi dell'investimento sulla base di un piano aziendale ex ante.

Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti, l'ISMEA può utilizzare informazioni aggiuntive acquisite presso le camere di commercio, le pubbliche amministrazioni, gli ordini professionali e altri soggetti incaricati della tenuta di registri od elenchi.

Il procedimento istruttorio deve essere concluso entro il termine di sei mesi dalla data di ricevimento della domanda. In caso di richiesta di documentazione integrativa, il suddetto termine viene sospeso fino alla data di ricezione della documentazione stessa.

Deliberazione di ammissione alle agevolazioni e attuazione

All'esito del procedimento istruttorio, l'ISMEA, esperiti gli adempimenti previsti, delibera, nei limiti delle risorse disponibili, l'ammissione alle agevolazioni o il rigetto della domanda, dandone comunicazione agli interessati.

La deliberazione di ammissione alle agevolazioni individua il beneficiario, le caratteristiche del progetto finanziato e la misura dell'agevolazione concessa in termini di ESL, stabilisce le spese ammesse ed i tempi per l'attuazione del progetto e definisce la durata del finanziamento agevolato.

Entro sei mesi dalla comunicazione della delibera di ammissione alle agevolazioni, i soggetti beneficiari sono tenuti a trasmettere all'ISMEA la documentazione necessaria alla stipula del contratto di finanziamento secondo le modalità indicate nelle istruzioni applicative.

Garanzie

Il finanziamento agevolato deve essere assistito da garanzie per l'intero importo concesso, maggiorato del 20% per accessori e per il rimborso delle spese, acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare. In particolare, si può ricorrere a:

- a) iscrizione di ipoteca di primo grado acquisibile sui beni oggetto di finanziamento oppure su altri beni del soggetto beneficiario o di terzi;
- b) in aggiunta all'ipoteca, a prestazione di fidejussione bancaria, sino al raggiungimento di un valore delle garanzie prestate pari al 120% del mutuo agevolato concesso.

I soggetti beneficiari si obbligano a stipulare idonee polizze assicurative a favore di ISMEA sui beni oggetto di finanziamento, secondo le modalità ed i termini stabiliti nel contratto di finanziamento agevolato.

Modalità di erogazione dei finanziamenti agevolati

Il finanziamento agevolato viene erogato per stato di avanzamento lavori (SAL), successivamente alla stipula del contratto di finanziamento e subordinatamente alla effettiva realizzazione della corrispondente parte degli interventi ritenuti ammissibili.

I SAL possono essere fino ad un massimo di 5. Ciascun SAL deve essere di importo non inferiore al 10% e non superiore al 50% del valore dell'investimento da realizzare.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

Bonus psicologo: come chiedere il contributo per la psicoterapia effettuata nel 2023

La domanda per l'anno 2023 potrà essere presentata a decorrere dal **18 marzo 2024** fino al **31 maggio 2024**.

Per le domande relative all'anno 2024 e agli anni successivi, la finestra temporale per la presentazione delle domande sarà comunicata dall'INPS annualmente con l'apposito messaggio.

Pertanto, ai fini della presentazione della domanda, il cittadino richiedente deve essere in possesso di un'attestazione ISEE di valore **non superiore a 50.000 euro** e in corso di validità alla data della domanda.

L'INPS, con la **circolare n. 34 del 15 febbraio 2024**, ha fornito le indicazioni operative per l'individuazione dei destinatari del contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia, nonché le modalità di presentazione delle relative domande e di erogazione del contributo per l'anno 2023, a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, del 24 novembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 2024.

Misura del beneficio

Il contributo può avere un valore non superiore a 1.500 euro per persona e viene modulato in base all'ISEE del richiedente.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto interministeriale del 24 novembre 2023, al fine di sostenere le persone con ISEE più basso, a decorrere dall'anno 2023, l'importo complessivo massimo del beneficio è parametrato in base alle seguenti fasce:

- a) con un valore **ISEE inferiore a 15.000 euro**, l'importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell'importo massimo stabilito in **1.500 euro** per ogni beneficiario;
- b) con un valore **ISEE compreso tra i 15.000 e i 30.000 euro**, l'importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell'importo massimo stabilito in **1.000 euro** per ogni beneficiario;
- c) con un valore **ISEE superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro**, l'importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell'importo massimo stabilito in **500 euro** per ogni beneficiario.

Presentazione della domanda

La domanda per accedere al beneficio può essere presentata, esclusivamente in via telematica, accedendo al servizio “Contributo sessioni psicoterapia” attraverso una delle seguenti modalità:

- portale web, utilizzando l'apposito servizio on line raggiungibile sul sito dell'Istituto www.inps.it e accessibile direttamente dal cittadino tramite SPID di livello 2 o superiore, Carta di identità elettronica (CIE) 3.0 o Carta Nazionale dei servizi (CNS);
- Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

Elaborazione delle graduatorie, esito della domanda e utilizzo del contributo

Al termine del periodo stabilito dall'Istituto per la presentazione delle domande, vengono stilate le graduatorie per l'assegnazione del beneficio, distinte per Regione e Provincia autonoma di residenza, tenendo conto del valore ISEE più basso e, a parità di valore ISEE, dell'ordine cronologico di presentazione delle domande. Il completamento della definizione delle graduatorie viene comunicato con apposito messaggio, pubblicato sul sito istituzionale dell'INPS.

L'esito della richiesta è notificato tramite SMS e/o e-mail ai soggetti richiedenti, ai recapiti indicati nella specifica sezione “MyINPS” del portale dell'Istituto o, a scelta del richiedente, nella domanda ed è consultabile sulla medesima procedura utilizzata per la presentazione della stessa nella sezione “Ricevute e provvedimenti”.

In caso di accoglimento della domanda, nel relativo provvedimento viene indicato **l'importo del beneficio e il codice univoco associato**, che deve essere comunicato per ogni sessione di psicoterapia al **professionista**, scelto tra gli **specialisti privati che hanno aderito all'iniziativa**, regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti nell'ambito dell'Albo degli psicologi.

Il **professionista**, in apposita sezione della procedura, deve indicare il **codice univoco**, in fase di prenotazione o di conferma della **sessione di psicoterapia**, unitamente al codice fiscale del beneficiario. L'erogazione dell'importo spettante, nella quota massima di 50 euro a seduta, avviene direttamente a favore del professionista secondo le modalità dallo stesso indicate. Il beneficio viene erogato fino a concorrenza delle risorse stabilite.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

Non sono ammissibili all'Art bonus i contributi a sostegno dell'attività della fondazione istante

Non possono fruire dell'Art-bonus le erogazioni liberali ricevute in denaro dall'ente filantropico, che promuove iniziative a favore di una fondazione teatrale, per il sostegno delle sue attività.

Ciò poiché si tratta di elargizioni destinate indirettamente al sostegno del teatro, che, come tale, è la sola fondazione a poter ricevere contributi ammissibili al beneficio fiscale.

L'istanza e la risposta con il parere del Ministero della cultura

Con istanza d'interpello la Fondazione *Istante* chiede se possa essere ricondotto tra gli «*istituti e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica*», con la conseguente possibilità, per i soggetti che effettuano erogazioni liberali in danaro finalizzate a sostenere le proprie iniziative e progetti, di fruire del credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83 (c.d. *Art bonus*).

Dal canto suo l'**Agenzia delle entrate** ha rilasciato la **risposta n. 44 del 16 febbraio 2024** riportando il parere dal competente Ministero della cultura che ha ritenuto che le erogazioni liberali ricevute in denaro dall'*Istante* per il sostegno delle sue attività non possano beneficiare dell'*Art bonus* «*in quanto trattasi di erogazioni liberali destinate indirettamente al sostegno della Fondazione Teatro e come tale destinataria di contributi ammissibili al beneficio fiscale in parola. La risposta è negativa per le considerazioni che seguono.*

Sebbene la Fondazione Teatro possa considerarsi anche l'unico beneficiario delle iniziative promosse dall'Istante, non è possibile giungere all'immediata conclusione che le erogazioni liberali dirette a sostenere le attività dell'Istante possano considerarsi vere e proprie donazioni in favore della Fondazione Teatro.

La Fondazione Teatro è sì il beneficiario delle attività poste in essere dall'Istante e finanziate con le erogazioni dei donatori; tuttavia, le due fondazioni restano soggetti distinti e autonomi. Né tantomeno le attività poste in essere statutariamente dall'Istante possono ricondursi a mera attività di intermediazione tra donatori e beneficiario finale. Pertanto, le erogazioni effettuate dai donatori nei confronti dell'Istante non possono considerarsi erogazioni liberali destinate a sostenere la Fondazione Teatro».

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

Uso della prova digitale dell'origine per i prodotti del Brasile e gestione dei contingenti

Alle importazioni di pollame dal Brasile, ai fini dell'immissione in libera pratica, devono essere accompagnati da un certificato di origine digitale rilasciato dalle autorità brasiliane competenti.

A queste conclusioni perviene **l'Agenzia delle Dogane (ADM)**, cui è scaturito **l'avviso del 16 febbraio 2024**.

Regolamento di esecuzione (ue) 2024/567 della commissione del 14 febbraio 2024 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 per quanto riguarda l'uso della prova digitale dell'origine per i prodotti del Brasile e la gestione dei contingenti.

L'Agenzia delle Dogane (ADM), con l'avviso del 16 febbraio 2024, informa che con Regolamento di Esecuzione (UE) 2024/567 della Commissione del 14 febbraio 2024 sono state apportate modifiche al Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/761 introducendo, a decorrere dal 1° marzo 2023, l'utilizzo del certificato di origine digitale.

Tale modifica si applica alle importazioni di pollame dal Brasile, nell'ambito dei contingenti tariffari di cui ai numeri d'ordine 09.4211, 09.4214, 09.4217, 09.4251, 09.4252, 09.4253, 09.4410 e 09.4420 previsti nell'allegato XII del Regolamento (UE) 2020/76, che, ai fini dell'immissione in libera pratica, devono essere accompagnati da un certificato di origine digitale rilasciato dalle autorità brasiliane competenti.

L'intervenuta modifica prevede che il certificato di origine è rilasciato utilizzando il modulo di cui all'allegato XVII conformemente alle specifiche tecniche ivi stabilite.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

Riaperti i termini fino al mese di marzo per chi non è riuscito a pagare le rate della rottamazione

“Riapriamo i termini fino al mese di marzo per chi non è riuscito a pagare le rate della rottamazione. Ricordo che dopo l’iniziale previsione di due rate a settembre e ottobre 2023 abbiamo prima differito i termini al 18 dicembre e adesso un nuovo rinvio in modo che i contribuenti possano recuperare la rottamazione quater che è andata bene. Stiamo adottando tutte le misure per invogliare i cittadini a definire i rapporti con il fisco, gradualmente e con sanzioni molto ridotte”.

Lo ha affermato Maurizio Leo, viceministro dell’Economia e Finanze, nel corso del convegno *“Le novità fiscali: la legge di bilancio 2024, il Concordato preventivo biennale e l’Adempimento collaborativo”* promosso dall’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Napoli e dalla Fondazione Odcec Napoli con il patrocinio del **Consiglio nazionale dei dottori commercialisti**.

Come, inoltre, annunciato dal suddetto viceministro *“Stiamo dando attuazione alla delega fiscale con sette decreti legislativi già approvati e l’ottavo è in corso di approvazione in Parlamento – ha aggiunto Leo. Porteremo in CdM un decreto legislativo che riguarderà il sistema sanzionatorio e la riscossione. Per ciò che riguarda le sanzioni cercheremo di approvare un modello che rispetti il principio di proporzionalità come ci chiedono la Corte costituzionale e l’Europa, nel solco di un rapporto sempre più aperto tra Stato e contribuenti”.*

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

Al credito d'imposta inesistente utilizzato si applica il termine lungo di otto anni

Se il credito utilizzato in compensazione, da parte del contribuente, di crediti o eccedenze d'imposta, è inesistente, all'azione di accertamento dell'Amministrazione finanziaria si applica il termine lungo di otto anni.

La questione è stata “definitivamente” risolta dalle Sezioni Unite della **Corte di Cassazione** che, con **l'ordinanza n. 3993 del 13 febbraio 2024**, hanno affermato il seguente principio di diritto:

“in tema di compensazione di crediti o eccedenze d'imposta da parte del contribuente, all'azione di accertamento dell'erario si applica il più lungo termine di otto anni, di cui all'art. 27, comma 16, d.l. n. 185 del 2008, quando il credito utilizzato è inesistente, condizione che si realizza – alla luce anche dell'art. 13, comma 5, terzo periodo, d.lgs. n. 471 del 1997, come modificato dal d.lgs. n. 158 del 2015 – allorché ricorrano congiuntamente i seguenti requisiti: a) il credito, in tutto o in parte, è il risultato di una artificiosa rappresentazione ovvero è carente dei presupposti costitutivi previsti dalla legge ovvero, pur sorto, è già estinto al momento del suo utilizzo; b) l'inesistenza non è riscontrabile mediante i controlli di cui agli artt. 36-bis e 36-ter d.P.R. n. 600 del 1973 e all'art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972; ove sussista il primo requisito ma l'inesistenza sia riscontrabile in sede di controllo formale o automatizzato, la compensazione indebita riguarda crediti non spettanti e si applicano i termini ordinari per l'attività di accertamento. Le Sezioni Unite hanno chiarito in motivazione che, al di là dell'ipotesi in cui la condotta sia palesemente connotata da fraudolenza, come tale mirata a fornire solo una fittizia rappresentazione dei presupposti di fatto e normativi del credito e/o dell'eccedenza, tra gli elementi strutturali idonei ad assumere natura costitutiva del credito assume una particolare rilevanza l'esistenza di un obbligo di fare o di non fare. L'adempimento di un obbligo di tal genere, infatti, se, da un lato, condiziona l'esistenza e/o il mantenimento dell'agevolazione (e del diritto di credito), dall'altro si traduce nel compimento di una attività da parte del contribuente che, più di altre, non necessariamente è suscettibile di rilevazione in sede di controllo formale. Osservano le Sezioni Unite che ad esempio, in tema di agevolazioni per gli investimenti nelle aree svantaggiate, il mantenimento del beneficio è condizionato dalla materiale adibizione del bene oggetto dell'investimento alla funzione produttiva sua propria entro due anni da quando lo stesso si è reso disponibile all'impresa, situazione la cui verificabilità si sottrae, di norma, ad un riscontro meramente formale. In tale ipotesi, peraltro, la condotta rilevante potrà riguardare l'uso in compensazione del credito successivo all'inutile scadenza del biennio e non anche l'utilizzo del credito per il periodo anteriore, quando, sia pure condizionato, era esistente”.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

Il regime di IVA differita richiede necessariamente l'annotazione in fattura della relativa norma

“L'art. 7 D.L. n. 185/2008 consente ai contribuenti che effettuino cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di cessionari o committenti che agiscano nell'esercizio di impresa, arte o professione, di avvalersi del regime di IVA differita di cui all'art. 6, quinto comma, D.P.R. n. 633/1972, a condizione che le relative fatture rechino espressamente l'annotazione che si tratta di operazioni con imposta a esigibilità differita e che rechino l'indicazione della relativa norma.”

Si tratta del principio di diritto affermato dalla **Corte di Cassazione** con l'**ordinanza n. 4112 del 14 febbraio 2024**.

La Suprema Corte è del parere che tra l'art. 7 D.L. n. 185/2008 e l'art. 32-bis D.L. n. 83/2012 non vi sia continuità normativa, a differenza di quanto deduce il ricorrente.

In primo luogo, le norme hanno diversa copertura di Diritto dell'Unione. L'art. 7 D.L. n. 185 cit. è riconducibile alle deroghe accordate ai singoli Stati membri dall'art. 66 Dir. n. 112/2006/CE ed è norma adottata sulla base di eventi eccezionali, la quale (trattandosi di una deroga al regime IVA ordinario) va in ogni caso interpretata in senso restrittivo, al pari delle altre deroghe all'art. 66, Dir. n. 112.

In secondo luogo, l'art. 7 consente al contribuente (in relazione al periodo di imposta per cui è causa) di avvalersi del regime di IVA per cassa solo per determinate operazioni, laddove l'art. 32-bis istituisce un vero e proprio “regime opzionale”, operante per tutte le operazioni sottostanti.

Se, pertanto, il riscontro dell'adozione di un regime opzionale (per tutte le operazioni) può essere effettuata anche per *facta concludentia*, in ossequio al principio secondo cui l'opzione per l'applicazione dell'imposta può essere surrogata dal comportamento concludente del contribuente a termini dell'art. 1, comma 1, D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, come interpretato dall'art. 4 l. 21 novembre 2000, n. 342 (Cass., Sez. V, 16 luglio 2020, n. 15178), altrettanto non può avvenire solo ove singole operazioni imponibili (e non tutte) abbiano usufruito di questa opzione a discrezione del contribuente.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

INAIL: revisione Tabelle malattie professionali industria e agricoltura

L'INAIL ha pubblicato la **circolare n. 7 del 15 febbraio 2024**, con la quale, informa circa l'intervenuta revisione delle tabelle delle malattie professionali nei settori dell'industria e dell'agricoltura.

Le nuove tabelle conservano la struttura a tre colonne che ricalca quella delle tabelle precedentemente in vigore.

Al riguardo viene affermato che affinché la malattia professionale venga qualificata come tabellata devono essere rispettati contemporaneamente i contenuti delle tre colonne, riferiti alla malattia stessa.

Nella prima colonna sono elencate le malattie raggruppate per agente causale. Le malattie nosologicamente definite sono identificate dal codice ICD-10 (International statistical classification of diseases and related health problems 10th Revision).

Nella seconda colonna è indicata, per la gran parte delle malattie, la locuzione "lavorazioni che espongono all'azione di...", seguita dall'indicazione dell'agente causale al quale riferire la malattia tabellata. Per alcune malattie è invece precisata la specifica lavorazione, come per esempio nell'ipoacusia da rumore.

Nella terza colonna, infine, è riportato, come per le precedenti tabelle, il periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione della lavorazione.

Sul piano operativo, pertanto, a fronte della richiesta di riconoscimento di una malattia professionale "*tabellata*", la presunzione legale d'origine opera laddove siano accertate contemporaneamente:

- l'esistenza della patologia nosologicamente indicata;
- l'adibizione abituale e sistematica alla lavorazione indicata in tabella;
- la manifestazione della malattia entro il periodo massimo di indennizzabilità.

L'Inail potrà superare la presunzione legale d'origine professionale della patologia certificata solo ed esclusivamente dimostrando una o più delle seguenti condizioni:

- l'assenza o la non corrispondenza della patologia nosologicamente indicata in tabella;
- che il lavoratore non abbia svolto in maniera abituale e sistematica la lavorazione tabellata;
- che il lavoratore non sia stato esposto concretamente all'azione dell'agente causale connesso alla lavorazione tabellata, in misura idonea a cagionare la patologia accertata;

- che la patologia sia riconducibile in via diretta ed esclusiva ad altra causa extralavorativa;
- che la malattia si sia manifestata oltre il periodo massimo di indennizzabilità. Di fatto, la manifestazione della malattia oltre il periodo massimo di indennizzabilità esclude la possibilità di riconoscerla come tabellata.

Le principali modifiche apportate nella nuova formulazione delle tabelle sono le seguenti:

- eliminazione nella prima colonna della sottovoce “*altre malattie*” a seguito del rilievo statistico di una sostanziale carenza di denunce relative a tali casi. In definitiva restano tabellate esclusivamente le malattie elencate;
- eliminazione della voce relativa all’Anchilostomiasi, unica malattia professionale da agenti biologici presente nelle precedenti tabelle dell’industria e dell’agricoltura. Come peraltro precisato in più occasioni dall’Inail, anche di recente per i casi di infezioni da SARS-CoV-2, le patologie infettive sono inquadrare, per l’aspetto assicurativo, nella categoria degli infortuni sul lavoro e non delle malattie professionali: in questi casi, infatti, la causa violenta è equiparata a quella virulenta;
- introduzione del termine cronico per quelle patologie che possono avere manifestazioni sia croniche sia acute secondo il principio generale che la malattia professionale prevede l’azione dell’agente patogeno diluito nel tempo;
- l’aggettivazione non occasionale presente nella precedente tabellazione è stata sostituita con la locuzione abituale e sistematica in accordo ai principi definiti nella circolare Inail del 24 luglio 2008, n. 47, ove si chiarisce che, secondo la pronuncia della Corte di Cassazione l’adibizione può ritenersi non occasionale quando costituisca una componente abituale e sistematica dell’attività professionale dell’assicurato e sia quindi intrinseca alle mansioni che lo stesso è tenuto a prestare. Accanto al requisito della non occasionalità, le previsioni tabellari richiedono che l’assicurato sia stato addetto alla lavorazione in maniera prolungata ossia in modo duraturo, per un periodo di tempo sufficientemente idoneo a causare la patologia;
- è stato inserito il termine maligno per rafforzare nelle specifiche voci l’esclusione delle patologie tumorali benigne (per esempio mesotelioma maligno). Sono state inoltre inserite le seguenti patologie neoplastiche: tumore maligno della laringe e carcinoma del polmone tra le malattie causate da esposizione a nebbie e vapori di acido solforico e altri acidi inorganici forti, l’epatocarcinoma tra le malattie causate da cloruro di vinile, il tumore maligno della laringe e dell’ovaio tra le malattie da asbesto, il carcinoma del nasofaringe tra le malattie causate da polveri di legno e il tumore maligno del polmone tra le malattie causate da esposizione a radon. Sono stati inoltre specificati i tumori causati da radiazioni ionizzanti.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)